

COMUNE DI VENZONE

PROVINCIA DI UDINE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO

**COMUNALE DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE CON AUTOVETTURA O AUTOBUS**

D.L. 30.04.1992, n. 285

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI VENZONE IN DATA 30.12.1993

CON DELIBERAZIONE N. 118

CAPO I

Norme generali

ART. 1

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente viene espletato per il trasporto di persone, anche con bagaglio a mano, a mezzo di autovetture o di autobus stazionanti a disposizione dei clienti nelle apposite rimesse e muniti delle prescritte autorizzazioni in conformità delle norme vigenti.

ART. 2

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI

Il numero di autoveicoli da destinarsi al servizio di autonoleggio con conducente per le autovetture è fissato in 2 (due) come da nota del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile di data 22.11.1965 prot. n. 12193/CA, 113.85.

Le eventuali modifiche al numero delle autovetture da adibire al servizio di autonoleggio con conducente ai sensi dell'art. 113 del R.D. 08.12.1933, n. 1740, sono determinate dalla Giunta Comunale, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 25.11.1975, n. 902.

ART. 3

TARIFFE

La Giunta Comunale può stabilire le tariffe massime da applicarsi per il servizio di noleggio con conducente, in base al tipo dell'autoveicoli ed al chilometraggio.

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe eventualmente stabilite a sensi del comma precedente.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie e di renderle anche note agli albergatori, pensioni ed agenzie di viaggio.

CAPO II

Norme per le licenze di esercizio e per il servizio degli autoveicoli

ART. 4

LICENZE DI ESERCIZIO

Il servizio di autonoleggio con conducente è esercitato previo rilascio, da parte del Sindaco, di un'apposita licenza di esercizio per ogni autoveicolo destinato al servizio stesso.

Sulla predetta licenza vengono riportate le generalità e la residenza del titolare, il tipo dell'autoveicolo, il numero della targa di riconoscimento dello stesso, la sede della rimessa.

Ogni variazione del luogo di residenza o della rimessa deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio Attività Produttive.

Il numero massimo delle licenze comunali di cui può essere titolare una medesima persona fisica o giuridica è fissato in due per autovetture, fatto salvo i diritti preesistenti alla entrata in vigore del presente Regolamento, fino alla scadenza della idoneità dei mezzi esuberanti.

Il titolare della predetta licenza, prima dell'inizio dell'attività dovrà essere altresì munito delle autorizzazioni di cui all'art. 86 del T.U. 18.06.1931 n. 773, oppure in base all'art. 158 del R.D. 06.05.1940 n. 635, del certificato di cui all'art. 121 del citato testo unico se proprietario di un solo autoveicolo che conduca personalmente.

ART. 5 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Gli autoveicoli devono essere condotti personalmente dal titolare della licenza, oppure da altra persona in nome e per conto del medesimo, munita della patente di guida idonea e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.).

A pena la decadenza della licenza, il mancato espletamento del servizio per motivi di salute non può superare 6 (sei) mesi per ogni periodo dell'anno di servizio, mentre la sostituzione per riconosciuta forza maggiore non può superare giorni 60 per ogni periodo di mesi 12 di servizio.

ART. 6 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

Non appena si rendono disponibili una o più licenze di esercizio per autovetture o per autobus, il Sindaco le pone a concorso separatamente per ciascuna delle predette categorie di autoveicolo, invitando gli interessati - con apposito avviso da affiggersi all'Albo Pretorio - a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), domanda in bollo nella quale siano indicati:

- a) il nome e il cognome dell'aspirante;
- b) il luogo di nascita e di residenza;
- c) il luogo del proprio domicilio;
- d) l'età, che non deve essere inferiore ad anni 21;
- e) il possesso della cittadinanza italiana;
- f) il numero di codice fiscale;
- g) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni dell'art. 11 del T.U. di P.S. 18 giugno 1931 n. 773;
- h) il possesso della patente di abilitazione alla guida di categoria B o superiore (nel caso che si si tratti di autovetture) o di categoria D o superiore (nel caso si tratti di autobus), nonché del prescritto certificato di abilitazione professionale; oppure l'impegno di affidare la guida dell'autoveicolo a terzi che siano in possesso della patente e del certificato predetto;
- i) il numero delle licenze richieste;

- l) l'impegno di destinare nel territorio del Comune di Venzone un adeguato locale ad autorimessa;
- m) la titolarità o meno di altre licenze di autonoleggio con conducente rilasciate dal Comune di Venzone;
- n) dichiarazione ai sensi dell'art. 2 della L. n. 15/1968 di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- o) certificato di sana costituzione fisica, redatto da un funzionario-medico dell'U.S.L. competente.

Qualora l'aspirante non fosse una persona fisica, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante.

Alla domanda dovranno essere allegati - in originale o in copia autenticata - gli eventuali titoli di preferenza, di cui all'articolo successivo, che dovranno riferirsi al richiedente (o al legale rappresentante nel caso del penultimo comma del presente articolo).

ART. 7 TITOLI PREFERENZIALI

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello delle licenze disponibili, sono considerati titoli preferenziali nell'ordine sottoindicato, purché non acquisiti successivamente alla data dell'avviso di cui all'art. 6:

- a) l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa svolto come titolare di altra licenza;
- b) l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa svolto come autista in nome e per conto del titolare;
- c) l'esercizio del servizio pubblico da piazza;
- d) la qualifica di concessionario di servizi pubblici di linea;
- e) l'esercizio dell'attività di autista di autobus in servizio pubblico di linea;
- f) il possesso di patente di abilitazione alla guida di categoria superiore a quella minima richiesta per l'espletamento del servizio (tranne che trattasi di tassista);
- g) la residenza o la sede legale in Venzone;

I titoli di cui alle lettere dalla a) alla e) verranno valutati in rapporto alla maggiore durata delle rispettive attività e qualifiche.

La qualifica di autista di cui alle lettere b) ed e) deve essere provata mediante l'esibizione del libretto di lavoro o documento equipollente.

ART. 8 VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Giunta Comunale, scaduto il termine di cui all'art. 6, provvede all'esame delle domande e alla valutazione dei titoli preferenziali secondo punteggi stabiliti preventivamente nel rispetto dell'ordine previsto dall'articolo precedente.

Quindi, tenendo conto dei punteggi attribuiti, forma - distintamente per gli autobus e per le autovetture - due apposite graduatorie, in conformità alle quali propone al Sindaco il rilascio delle licenze disponibili in ragione di una per ciascun concorrente.

Nel caso in cui, a seguito di tali assegnazioni, risultasse ancora disponibile un certo numero di licenze, le stesse verranno ripartite, tra gli aspiranti che abbiano richiesto più di una licenza, in ragione direttamente proporzionale al punteggio da ciascuno conseguito, fermo restando il limite di cui al 4° comma dell'art. 4.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

Il Sindaco, tenuto conto delle graduatorie di cui all'articolo precedente inviterà gli interessati a produrre, a pena di decadenza, i seguenti documenti entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione:

- a) certificato di nascita e di cittadinanza italiana (in carta legale), che nel caso in cui agli artt. 2, 5 e 10 (2° comma) della L. 4 gennaio 1968, n. 15;
- b) carta di circolazione dell'autoveicolo intestata al richiedente;
- c) contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autoveicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia;
- d) contratto di affitto o titolo di proprietà dei locali che il richiedente intende destinare ad autorimessa;
- e) il modulo della Camera di Commercio, per la denuncia dell'inizio dell'attività di trasporti.

ART. 10 SUBENTRO NELLA LICENZA PER ATTO TRA VIVI

La licenza è strettamente inerente al soggetto che ne è titolare.

Peraltro il Consiglio Comunale può autorizzare il subentro nella licenza da parte di altro soggetto, al quale sia stata trasferita la proprietà del veicolo, in uno dei seguenti casi:

A) qualora il cedente sia una persona fisica:

- a) al raggiungimento del 60° anno di età;
- b) quando abbia prestato servizio per un periodo di almeno 10 anni consecutivi;
- c) in caso di invalidità permanente non contratta prima del rilascio della licenza e tale da impedire l'esercizio dell'attività a giudizio della Commissione Media Provinciale prevista dall'art. 81 del D.P.R. 15.06.1959, n. 393 e dall'art. 481 del relativo Regolamento, come modificato dal D.L. 30.04.1992, n. 285;
- d) in caso di revoca della patente, disposta a sensi dell'art. 91 del D.P.R. 15.06.1959, n. 393, come modificato dal D.L. 30.04.1992, n. 285;

B) qualora il cedente sia una Società e un Ente munito di personalità giuridica:

a) in caso di fusione a sensi dell'art. 2501 del Codice Civile.

Nei casi sopraelencati il subentrante - entro 2 mesi dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà, a pena la decadenza - deve presentare apposita domanda, dimostrando di essere in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento, ivi compreso il rispetto del limite di cui al 4° comma dell'art. 4.

ART. 11 VOLTURA DELLA LICENZA PER CAUSA DI MORTE

In caso di morte del titolare, la voltura della licenza è accordata dal Sindaco - sentita la Giunta Comunale - nel rispetto di cui al 4° comma dell'art. 4, a favore dell'erede (o degli eredi, costituiti in società legalmente riconosciuta).

A tale scopo il subentrante deve presentare - a pena di decadenza - apposita domanda entro 6 mesi (salvo proroga per comprovati motivi di forza maggiore) dal decesso del titolare allegando copia del testamento o, in mancanza di questo, l'atto notorio o copia della dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro.

Qualora tra gli eredi risulti un minore si dovrà allegare anche l'apposita autorizzazione del Giudice Tutelare e il tutore subentrerà nella titolarità della licenza sino al compimento del 18° anno di età da parte del minore; dopodichè si procederà alla volturazione a favore di quest'ultimo, fermo restando che fino al compimento del 21° anno di dovrà avvalersi di personale dipendente, in possesso della prescritta patente di guida e del certificato di abilitazione professionale.

ART. 12 RINNOVO E VIDIMAZIONE DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio di noleggio con conducente è valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata ed è rinnovabile per ciascun successivo anno solare da parte del Sindaco a seguito di presentazione, entro il mese di gennaio, di apposita domanda in carta legale ed esibizione dei documenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 9, salvi gli eventuali accertamenti d'ufficio per verificare che l'interessato sia in possesso degli altri requisiti (autorizzazione di P.S., disponibilità dell'autorimessa, ecc.).

ART. 13 AUTOVEICOLI IN CIRCOLAZIONE

Ogni autoveicolo destinato al noleggio da rimessa, deve essere sempre provvisto - oltre che dai documenti di circolazione richiesti dalla legge - della licenza comunale di esercizio, di una copia del presente Regolamento e dell'eventuale tariffario di cui all'art. 3.

Ciascun autoveicolo deve inoltre essere munito di un contachilometri, nonché di una targa inamovibile recante la dicitura: "noleggio con conducente", da applicarsi all'esterno nella sua parte posteriore.

ART. 14 SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'eventuale sostituzione dell'autoveicolo indicato nella licenza, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco, essa viene rilasciata su istanza del titolare del servizio ed a

seguito di collaudo del nuovo autoveicolo da parte della Direzione Compartimentale Civile e del rilascio del certificato di cui all'art. 121 del T.U. di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, ove richiesto.

ART. 15 DISINFEZIONE PERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli dovranno essere sottoposti a disinfezione presso il competente Ufficio dell'U.S.L., con periodicità almeno annuale e in ogni caso quando si abbia comunque avuto notizia di aver trasportato persone affette da malattie infettive.

ART. 16 VISITE DI CONTROLLO DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli potranno essere sottoposti a visita di controllo da parte del Comando Vigili Urbani per disposizione del Sindaco, con lo scopo di verificare la scrupolosa osservanza di tutte le norme del presente Regolamento, ad eccezione di qualsiasi accertamento di natura tecnica.

Qualora infatti si avesse fondato motivo di ritenere che un autoveicolo non risponda più ai requisiti tecnici per i quali ottenne la carta di circolazione, si provvederà - ai sensi dell'art. 113 del T.U. 08.12.1933, n. 1740 - a darne notizia alla Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dal D.L. 30.04.1992, n. 285.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, previa diffida del Sindaco a provvedere entro un congruo termine, sarà disposta la sospensione della licenza mediante ritiro della medesima fino a quando il titolare non avrà provveduto alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo che dovrà comunque avvenire entro un termine non superiore a 3 (tre) mesi.

ART. 17 VISITE DI CONTROLLO PER ACCERTATA O PRESUNTA INIDONEITA' ALLA GUIDA

Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il conducente di un autoveicolo in servizio di autonoleggio non si trovi più nelle condizioni di idoneità psico-fisica prevista dalla legge per condurre autoveicoli, gli incaricati della vigilanza di cui al successivo art. 29 ne danno comunicazione alla Prefettura ed alla Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile per gli accertamenti di competenza, ai fini di cui all'art. 89 del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. 15.06.1959, n. 393, come modificato con D.L. 30.04.1992, n. 285.

Ove invece si tratti di infermità che, per la loro durata o natura, potrebbe comunque pregiudicare il regolare andamento del servizio a giudizio dell'U.S.L., il Sindaco ordina la sospensione della validità della licenza, invitando il titolare della stessa ad affidare - salva la facoltà di revoca di cui al n. 3 del successivo art. 25 - la conduzione del servizio ad altra persona idonea.

ART. 18 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o commissione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico

esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

ART. 19 DIRITTO AL SERVIZIO

Il titolare della licenza non potrà rifiutare il servizio a chiunque lo richieda, salvo precedente prenotazione da parte di altro richiedente.

CAPO III Norme di comportamento per i conducenti

ART. 20 DOVERI GENERALI DEI CONDUCENTI

I conducenti di autoveicoli in servizio di autonoleggio da rimessa, oltre ad osservare le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti e tutte le altre norme dettate dall'Autorità Comunale, hanno l'obbligo:

- a) di tenere un contegno corretto in ogni circostanza e di vestire con decoro;
- b) di stare nei pressi della rimessa, ove è in sosta l'autoveicolo, durante l'orario stabilito;
- c) di curare che il veicolo sia sempre in condizioni di partire appena venga richiesto il servizio e, che il relativo contachilometri funzioni regolarmente.

ART. 21 ATTI VIETATI AL CONDUCENTE

Oltre ai divieti di cui all'art. 57 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e del nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285, è proibito lo stanziamento degli autoveicoli sulla strada e aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio, salvo nelle aree previste dal successivo art. 30.

Deroghe al predetto divieto potranno essere autorizzate dal Sindaco di volta in volta in relazione a contingenti esigenze di pubblico interesse.

Ai conducenti è inoltre vietato:

- 1) di ammettere sull'autoveicolo, in qualsiasi momento, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il loro permesso;
- 2) tenere sull'autoveicolo cose ingombranti o animali;
- 3) adibire l'autoveicolo alla vendita od esposizione di merci ed a qualunque altro uso diverso da quello al quale è destinato;
- 4) fare schiamazzi, usare espressioni o tenere atteggiamenti volgari o sconvenienti;
- 5) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.

ART. 22 ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO

È vietato agli utenti del servizio:

- 1) di far uso, per salire o scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
- 2) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- 3) compiere atti contrari alla decenza;
- 4) fare schiamazzi o rumori molesti;
- 5) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- 6) mangiare e bere sull'autoveicolo sia in viaggio che in sosta.

ART. 23 RECLAMI

Chiunque abbia motivo di lamentarsi del servizio di cui trattasi può per iscritto presentare reclamo al Sindaco.

CAPO IV Sospensione, revoca e decadenza della licenza

ART. 24 SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

Il Sindaco, sentito l'interessato, ha la facoltà di sospendere la licenza di esercizio in rapporto alla gravità dell'infrazione accertata e fino al massimo di giorni 30 (trenta), nel caso in cui:

- a) sia stato sostituito l'autoveicolo senza preventiva autorizzazione;
- b) non sia stata effettuata la disinfezione dell'autoveicolo, come prescritto dall'art. 15;
- c) non siano state osservate, entro il termine massimo di 3 (tre) mesi previsto dall'art. 16, le prescrizioni impartite per portare l'autoveicolo in condizioni di efficienza o di idoneità al servizio;
- d) sia stato effettuato ingiustamente un percorso più lungo di quello richiesto dal cliente;
- e) sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato a carico del conducente dell'autoveicolo adibito al servizio per un reato contravvenzionale per il quale è prevista anche la pena dell'arresto o per un reato colposo, entrambi inerenti alla circolazione stradale;
- f) sia stato intrapreso altro mestiere o attività che pregiudichi il regolare svolgimento, da parte del titolare della licenza;
- g) non siano state osservate per almeno due volte le prescrizioni di cui al precedente art. 21.

ART. 25 REVOCA DELLA LICENZA

Il Sindaco, sentito l'interessato e il parere della Giunta Comunale, può revocare la licenza di esercizio:

- 1) se commettendosi una delle infrazioni di cui all'art. 24, risultino, negli ultimi 36 mesi, sospensioni della licenza per un periodo complessivo non inferiore a 60 giorni;
- 2) se il titolare della licenza abbia affidato al guida dell'autoveicolo a persona che non sia in possesso della prescritta patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;

- 3) se il titolare della licenza abbia interrotto ingiustificatamente il servizio per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi.

ART. 26

SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA LICENZA

Per particolare gravità dei fatti di cui agli articoli 24 e 25, il Sindaco potrà sospendere provvisoriamente la licenza di esercizio con effetto immediato e senza l'obbligo di sentire l'interessato, in attesa di adottare i relativi provvedimenti in via definitiva.

ART. 27

DECADENZA DELLA LICENZA

La licenza di esercizio decade nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio entro 90 giorni dalla data della notizia del rilascio della licenza, salva la facoltà per il Sindaco di concedere - su motivata richiesta della parte - eventuali proroghe al termine predetto;
- b) per mancata presentazione al Comune, nonostante apposito avviso, della domanda di rinnovo della licenza entro il termine di cui al precedente art. 12;
- c) per il venire meno - in tutto o in parte - delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza o quando sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero comportato il diniego della licenza stessa;
- d) per diniego o revoca della licenza di cui all'art. 86 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 o del certificato d'iscrizione previsto dall'art. 121 del citato testo unico;
- e) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
- f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo.

CAPO V

Norme finali

ART. 28

COMPETENZE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

Le deliberazioni della Giunta Comunale relative al numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, come pure quelle del Consiglio Comunale concernenti eventuali modifiche del presente Regolamento, debbono essere sottoposte all'approvazione della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 25.11.1975, n. 902.

ART. 29

VIGILANZA E SANZIONI

Le infrazioni delle norme relative alla disciplina del servizio sono accertate dagli Organi di Polizia.

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono soggette, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui al capo precedente, alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 106 e seguenti del T.R.L.C.P. 03 marzo 1934, n. 383 e della L. 24.11.1981, n. 689.

ART. 30

FACOLTA' PER LE AUTOVETTURE DI STAZIONARE SU AREE PUBBLICHE

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza.

Le località di stazionamento vengono determinate con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 31

RINVIO AD ALTRE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale, di cui al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e al R.D. 08 dicembre 1933, n. 1740, del D.L. 30.04.1992, n. 285, nonché alle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

***** * * * * *